

# Capitolo IV

## Diritti civili e LIBERTÀ

2° rapporto supplementare



57

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

### 5. TORTURA

32. In linea con le sue precedenti raccomandazioni (ibid. par. 20) il Comitato ONU raccomanda che l'Italia:  
(a) recepisca nel diritto penale il crimine della tortura o di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti.

*CRC/C/15/Add. 198, punto 32*

# Capitolo IV

## Diritti civili e libertà

### 2° rapporto supplementare



58

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

Per quanto riguarda l'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano, si rileva che **tale raccomandazione non è stata recepita** e che non vi sono pertanto novità sostanziali rispetto al 4° Rapporto CRC. Nel febbraio 2009, il Senato della Repubblica Italiana, a scrutinio segreto, ha bocciato l'emendamento al disegno di legge sicurezza (A.S. 733<sup>75</sup>) che avrebbe finalmente introdotto tale reato nel codice penale italiano<sup>76</sup>, con 123 voti favorevoli, 129 voti contrari, 15 astenuti. Nel corso dell'attuale Legislatura sono stati presentati 4 disegni di legge al Senato per l'introduzione del reato di tortura<sup>77</sup>, ma al momento della stesura del presente Rapporto, non è ancora iniziato l'esame. Tale attività parlamentare si somma a quanto già avvenuto nelle precedenti legislature: nella XV Legislatura erano stati presentati 6 disegni di legge (4 in Senato<sup>78</sup> e 2 alla Camera<sup>79</sup>), e 8 nel corso della XIV Legislatura<sup>80</sup>. L'Italia non ha quindi adempiuto agli impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione ONU contro la tortura e i trattamenti inumani o degradanti (CAT), avvenuta più di 20 anni fa, nonostante le reiterate raccomandazioni rivolte dalle Nazioni Unite all'Italia: alle osservazioni del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 2003<sup>81</sup>, si sono infatti sommate ancora una volta quelle espresse nel 2007 dal Comitato ONU contro la tortura, in occasione dell'esame del 4° Rapporto periodico governativo italiano<sup>82</sup>. L'Italia, inoltre, non ha ancora ratificato il **Protocollo Opzionale alla CAT** ed il Governo non ha presentato il disegno di legge di ratifica, nonostante l'impegno assunto davanti alle

Nazioni Unite in occasione della propria candidatura, e successiva elezione, a membro del Consiglio sui diritti umani nel 2007. Il Protocollo Opzionale prevede un sistema di prevenzione della tortura basato su visite condotte da organismi indipendenti nazionali e internazionali in luoghi in cui vi siano persone, compresi minori, private della libertà personale.

Si segnala infine che l'obbligo degli Stati di vigilare affinché nessun minore sia sottoposto «a trattamenti crudeli, inumani o degradanti» (art. 37 CRC), per il Comitato ONU<sup>83</sup> «comprende anche **le punizioni corporali**». Il Comitato ONU ha infatti espressamente raccomandato all'Italia nelle Osservazioni conclusive del 1995, a seguito della presentazione del primo Rapporto governativo, che la prevenzione e la proibizione della tortura o altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti, compreso il divieto di punizioni corporali in ambito familiare, fossero recepiti nella legislazione nazionale<sup>84</sup>. Anche tale raccomandazione rimane però inadempita<sup>85</sup>.

#### Pertanto il Gruppo CRC reitera la medesima raccomandazione:

1. Al **Parlamento** di legiferare al fine di introdurre il reato di tortura nel codice penale italiano, in attuazione delle reiterate richieste in tal senso da parte delle Nazioni Unite;
2. Al **Governo** e al **Parlamento** di ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, coerentemente con gli impegni assunti, anche in qualità di membro del Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti umani.

<sup>75</sup> Approvata ed entrata in vigore lo scorso 8 agosto, come Legge 94/2009.

<sup>76</sup> Il reato di tortura è stato invece introdotto nel Codice penale militare di guerra, Legge 6/2002, che applica a tutti i «corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate», anche «in tempo di pace».

<sup>77</sup> A.S. 1237 Introduzione del reato di tortura, presentato il 26 novembre 2008 ed assegnato il 3 marzo 2009; A.S. 374 Introduzione dell'articolo 593 bis c.p. concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura presentato al Senato il 6 maggio 2008 ancora da assegnare alle commissioni; A.S. 256 Introduzione dell'articolo 593 bis c.p. concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura presentato al Senato il 29 aprile 2008 ed assegnato il 10 giugno 2008; A.S. 1596 Introduzione degli articoli 613 bis e 613 ter c.p. in materia di tortura e presentato il 29 maggio 2009 assegnato il 25 giugno 2009, non ancora iniziato l'esame.

<sup>78</sup> A.S. 954 (14 settembre 2006), A.S. 895 (27 luglio 2006), A.S. 789 (11 luglio 2006), A.S. 324 (12 maggio 2006).

<sup>79</sup> A.C. 1272 (3 luglio 2006) e A.C. 1206 (27 giugno 2006).

<sup>80</sup> A.C. 4990 (11 maggio 2004), A.S. 1608 (16 luglio 2002), A.S. 1317 (9 aprile 2002), A.S. 1282 (25 marzo 2002), A.C. 1948 (13 novembre 2001), A.C. 1518 (9 agosto 2001), A.C. 1483 (2 agosto 2001), A.S. 582 (1° agosto 2001).

<sup>81</sup> CRC/C/15/Add. 198, 31 gennaio 2003, Osservazioni conclusive indirizzate all'Italia dal Comitato ONU, punti 31 e 32.

<sup>82</sup> CAT/C/ITA/CO/4, 18 maggio 2007, disponibili sul sito [www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats38.htm](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats38.htm) La prima raccomandazione posta dal Comitato ONU contro la tortura al Governo Italiano è infatti l'introduzione del reato di tortura nella legislazione nazionale, con una definizione coerente con quella dell'art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura (CAT) e con pene adeguate, come indicato dall'art. 4 della medesima Convenzione.

<sup>83</sup> Linee Guida per la preparazione dei rapporti periodici predisposte nel 2006 dal Comitato ONU per i Diritti dell'Infanzia, disponibile su [www.crin.org/resources/find\\_NGO.asp?projID=9&sec=NGO&pagetitle=Guide+](http://www.crin.org/resources/find_NGO.asp?projID=9&sec=NGO&pagetitle=Guide+)

<sup>84</sup> «The Committee also suggests that the clear prevention and prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as well as a ban on corporal punishment within the family, be reflected in the national legislation». CRC/C/15/Add.41, 27 Novembre 1995, punto 20.

<sup>85</sup> Si veda *oltre*, Capitolo V, paragrafo «Abuso e maltrattamento intrafamiliare».